I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 482/77 DEL CONSIGLIO

dell'8 marzo 1977

recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, concernente taluni vini originari del Marocco che beneficiano di una denominazione d'origine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che il 27 aprile 1976 è stato firmato l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco;

considerando che l'accordo provvisorio [1] per l'applicazione anticipata delle disposizioni commerciali dell'accordo di cooperazione, firmato alla stessa data, è entrato in vigore il 1° luglio 1976;

considerando che è opportuno concludere l'accordo sotto forma di scambio di lettere, previsto dall'articolo 21, paragrafo 2, del succitato accordo di cooperazione e dall'articolo 14, paragrafo 2, del succitato accordo provvisorio, concernente l'entrata in vigore del regime contemplato in detti articoli per i vini che beneficiano di una denominazione d'origine a norma della legislazione marocchina, regime in virtù del quale le importazioni di detti vini nella Comunità sono esentate da dazi doganali entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 50 000 hl,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, concernente l'entrata in vigore, per i vini che beneficiano di una denominazione d'origine a norma della legislazione marocchina, del regime previsto dall'articolo 21, paragrafo 2, dell'accordo provvisorio, regime in virtù del quale le importazioni di detti vini nella Comunità sono esentate da dazi doganali nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 50 000 hl, è concluso a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo sotto forma di scambio di lettere è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine d'impegnare la Comunità [2].

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. OWEN

[1] GU n. L 141 del 28. 5. 1976, pag. 98.

[2] La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.